



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

32100 Belluno – Via Feltre, 244
Tel. 0437 26880 – Fax 0437 941916
e-mail : belluno@figc.it



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 1 Settembre 2010

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Estratto dai CC.UU. N° 18-19 del C.R.V. datati 26-31/08/2010

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comitato Regionale Veneto L.N.D.

Nuovi orari d'apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria

Si comunica che

DAL 1° SETTEMBRE 2010

gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

E

MERCOLEDI' DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30

SABATO CHIUSO

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Segreteria

2.1.1. TESSERAMENTO – CODICE FISCALE GIOCATORE

A seguito di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.16/CS del 24 agosto 2010, inerente l'obbligatorietà di indicare il Codice Fiscale di ciascun atleta – sul modulo giallo di tesseramento, si evidenzia che ogni società – all'interno della propria area riservata nel sito www.iscrizioni.lnd.it – **deve** integrare i dati anagrafici dei propri calciatori indicando il Codice fiscale di ciascuno.

E' anche indispensabile che, oltre al codice fiscale, si provveda al controllo ed eventualmente all'aggiornamento del luogo e della provincia di nascita.

Vista l'importanza dei dati richiesti, la loro omissione comporta il mancato aggiornamento, nel sistema informatico, con la relativa ripercussione inerente gli adempimenti della Giustizia sportiva.

Ricordiamo che per effettuare tali modifiche, è sempre a disposizione la guida operativa "online" dove trovare l'aiuto necessario all'operazione.

2.1.2. INATTIVITÀ SOCIETÀ

Si informa che le Società :

Matricola 780781	A.C.D. AURORA TREVISO DUE	di Treviso
Matricola 919034	A.S.D. CALCIO PEDEROBBA	di Pederobba (TV)
Matricola 64803	A.C.D. DANTA	di Danta di Cadore (BL)

hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2010/2011.

Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.

Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all'art. 110 delle N.O.I.F. In base a tale norma tutti i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.

2.1.3. NUOVO ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGION. VENETO

Alla luce dei nuovi orari di apertura, si informa che il Comitato Regionale Veneto può essere contattato al seguente numero telefonico :

041/ 25.24.111 (centralino)

Gli addetti agli uffici possono essere inoltre contattati direttamente ai seguenti numeri telefonici:

Sportello unico

- Sig. BRESSAN Ivan 041/2524.111

Segreteria

- Rag. MOLA Domenico 041/2524.115
- Sig.ra VANZAN Marina 041/2524.116

Contabilità

- Rag. TIVERON Robertino 041/2524.125
- Dott.ssa CAZZIN Sabrina 041/2524.126

Tesseramento

- Sig. CAVALLARI Paolo 041/2524.129
- Rag. DA LIO Giordano 041/2524.128

Attività di Calcio 5 e Femminile

- Rag. BETTIN Michele 041/2524.114 **(escluso il mercoledì mattina)**

Organi Disciplinari Territoriali

- Sig.ra MIANI M. Luisa 041/2524.117 **(escluso il venerdì mattina)**

Attività Giovanile

- Sig. DE PORTI Franco 041/2524.171

Approvazione Tornei

- Sig. ONGARO Renzo 041/2524.168

Settore Giovanile e Scolastico

- Sig.ra RUBINI Daniela 041/2524.174

Settore Arbitrale

- Sig. ZAVARISE Lucio 041/2524.180

Recapiti fax :	Segreteria L.N.D.	041.2524.140
	Amministrazione e contabilità	041.2524.134
	Ufficio tesseramento	041.2524.154
	Attività giovanile regionale	041.2524.172
	Calcio femminile e Calcio a cinque	041.2524.140
	Settore Giovanile e Scolastico	041.2524.190
	Segretario L.N.D.	041.2524.120
	Segretario Settore Arbitrale	041.2524.191
	Segreteria Settore Arbitrale	041.2524.192

E-Mail

SEGRETERIA	vecalcio.segreteria@figc.it
TESSERAMENTO	vecalcio.tesserati@figc.it
CONTABILITA'	vecalcio.contabilita@figc.it
CALCIO A 5	vecalcio.calcioa5@figc.it
CALCIO FEMMINILE	vecalcio.femminile@figc.it
ORGANI DISCIPLINARI TERRITORIALI	vecalcio.disciplina@figc.it
APPROVAZIONE TORNEI	vecalcio.tornei@figc.it
ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVE	vecalcio.rappresentative@figc.it
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	vecalcio.giovanile@figc.it
COORDINATORE FEDERALE S.G.S.	giuseppe.ruzza@figc.it
SEGRETARIO REGIONALE S.G.S.	veneto.sgs@figc.it
SETTORE GIOVANILE – Attività di Base	vecalcio.attivitaibase@figc.it
SETTORE GIOVANILE – Attività scolastica	vecalcio.scolastica@figc.it
SETTORE ARBITRALE	veneto@aia-figc.it
DELEGAZIONE BELLUNO	belluno@figc.it
DELEGAZIONE DI PADOVA	padova@figc.it
DELEGAZIONE DI ROVIGO	rovigo@figc.it
DELEGAZIONE DI TREVISO	treviso@figc.it
DELEGAZIONE DI VENEZIA	venezia@figc.it
DELEGAZIONE DI VERONA	verona@figc.it

DELEGAZIONE DI VICENZA

vicenza@figc.it

DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

bassano@figc.it

DELEGAZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE

sandona@figc.it

2.1.4. DISPOSIZIONI ATTINENTI L'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 9 della LND:

“Si richiama l’attenzione delle Società della L.N.D. e dei calciatori interessati in ordine alle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F..

Al riguardo, si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. “

2.1.5. RICHIESTE DI POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORI

Si ricorda che le Società interessate a conoscere la posizione di tesseramento di calciatori – **esclusivamente al fine di un loro eventuale tesseramento** – possono collegarsi al ns. sito internet: www.figcvenetocalcio.it dove sono riportati i nominativi degli atleti in regime di vincolo con le Società operanti nell’ambito del Comitato Regionale Veneto L.N.D.

Il sito viene continuamente aggiornato; la data in esso riportata, sta ad indicare che i documenti pervenuti o depositati entro tale termine sono già stati inseriti nel sistema informatico.

Le Società sono invitate, per evitare spiacevoli rifiuti, **a non formulare richieste a mezzo telefono.**

Ogni domanda, dovrà essere presentata all’Ufficio tesseramento regionale a mezzo di fax o E.mail.

2.1.6. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.S.D. COI DE PERA

La Società :

A.S.D. Coi De Pera – Ponte nelle Alpi (BL)**Matricola n. 919000**

preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il C.R. Veneto ha accolto l’istanza dell’ASD Coi De Pera – già non ammessa al Campionato di competenza di 2^a Categoria - di ammissione al Campionato di 3^a Categoria per la stagione sportiva 2010/2011, il Presidente Federale ha autorizzato la conservazione dell’anzianità di affiliazione (11/7/2007) e del numero di matricola (919000), disponendo, altresì, il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati nella precedente stagione sportiva.

2.1.7. RICHIESTE D’INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE DEL COMITATO REGIONALE E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall’apparato organizzativo, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio.

In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2.1.8. DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ

Si porta a conoscenza che, al fine di facilitare il reperimento dei dati relativi a ciascuna Società (ad esempio : l’indirizzo per la corrispondenza, recapito telefonico e fax) si dovrà procedere come segue :

- collegarsi al sito www.iscrizioni.lnd.it
- accreditarsi con l’autenticazione tramite l’ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società
- effettuare l’accesso nella propria area riservata entrando nell’*Area agonistica*
- scegliere l’opzione “*interrogazione Società*”.

2.1.9. PROCEDURE PER L'INOLTRO DEI RECLAMI

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini ai quali attenersi nella presentazione dei più comuni casi di reclamo, a valere sia per l'attività della LND che del SGS:

1) Reclamo al Giudice Sportivo (1° Grado)

può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 29 commi 2 - 3 - 5 - 6 - 7 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all'art. 33 comma 5.

Il reclamo preannunciato – che in base all'art. 29 comma 4/b deve essere inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara – a cui non viene dato seguito, sarà comunque gravato della relativa tassa che sarà comunque addebitata (Art. 33 comma 13).

2) Reclamo al Giudice sportivo (1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3)

Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi : "legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara" con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato);
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito- con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;

3) Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale nei confronti delle decisioni prese dal Giudice sportivo (Art. 46 commi 4 e 5 - C.G.S.) (Giudizio di 2° grado)

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro **il 7° giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si vuole impugnare;
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;
- e) in base all'art. 44 comma 1.2 i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione della documentazione ufficiale, facendone espressa richiesta nel testo del reclamo.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare territoriale non è ulteriormente impugnabile.

4) Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Commissione Disciplinare Territoriale (Art. 44 C.G.S.)

5) Non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti (art. 45 comma 3):

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - tecnici - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per squadre di 2^a e 3^a categoria – Juniores Elite, Regionali e Provinciali/Distrettuali – Provinciali/Distrettuali di Calcio femminile o Calcio a 5 attività del Settore Giovanile e Scolastico.
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per squadre di eccellenza - promozione - 1^a categoria – Regionali del Calcio femminile o Calcio a 5.

6) Norme Generali (ART. 33 C.G.S. comma 6 e comma 9)

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono dichiarati inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 38 comma 5).

7) Tasse Reclami

I reclami proposti ai Giudici Sportivi e alla Commissione Disciplinare Territoriale dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa, a mezzo di Assegno Circolare o con Bonifico bancario intestato a :

F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto – L.N.D..
Unicredit Banca – Agenzia di VE-MARGHERA
Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932

Per esigenze contabili, le tasse relative ai reclami accolti o parzialmente accolti, da restituire alle società reclamanti, saranno accreditate sul conto partitario di ciascuna società interessata.

8) Modalità di Trasmissione degli Atti

L' art. 38 comma 7 del C.G.S. stabilisce le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso Codice; tali atti potranno essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Si precisa però che:

- 1) il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato **esclusivamente a mezzo telegramma o telefax** (art. 38 comma 7).
- 2) i motivi dei reclami possono, oltre che nelle forme ordinarie, essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica.

2.1.10. ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si richiama l'attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell' art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che qui di seguito si ripropone:

ART. 22 Comma 3

“Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un' autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art.19.

ART. 22 Comma 6

“Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 e 11.3. omissis”.

2.1.11. CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – ART. 17 N. 5 E N. 6

Si ritiene opportuno invitare le Società a prestare attenzione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” in particolare ai punti n. 5 e n. 6, che di seguito si riportano:

Art. 17 – n. 5

La punizione sportiva della **perdita della gara** è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque **non abbiano titolo** per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

Da quanto sopra rappresentato consegue che anche la partecipazione a gare di atleti/e di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

Art. 17 – n. 6

Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- a) le infrazioni ai divieti di prendere parte ad una o più gare nella stessa giornata;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

In ossequio a quanto espresso al precedente punto 6 b), nel caso che il ruolo di "assistente di parte" **sia ricoperto da un dirigente di Società**, la squadra interessata, oltre ad indicare in distinta i dati anagrafici ed il documento d'identificazione, dovrà produrre la **tesserina impersonale** validata dal Comitato regionale o dalla Delegazione competente; è infatti questo il documento che attesta, per il dirigente, il titolo a prendere parte alla gara.

2.1.12. REFERTI ARBITRALI

Si comunica che, in questa stagione sportiva, il C.R.Veneto non fornirà più alle Società i Referti Arbitrali da consegnare ai Direttori di Gara prima dell'inizio della partita.

Le Società saranno solo tenute alla consegna ai suddetti, delle buste, inviate con plico a parte insieme alle Distinte gara.

3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3.1. Questionario Aggiornamento dati Società di Puro Settore Giovanile 2010/2011

Stanno pervenendo da parte delle società di PURO SETTORE GIOVANILE le pagine scaricate dal sito www.iscrizioni.lnd.it con i dati societari aggiornati relativi alla stagione sportiva 2010/11.

Dobbiamo purtroppo notare che nella maggior parte dei casi le pagine sono mancanti delle firme dei dirigenti oppure sono state inoltrate solo alcune delle pagine previste sul sito.

Rammentiamo quindi a tutte le società di PURO SETTORE GIOVANILE quanto già comunicato sul C.U. N.4 del 6/7/2010, e più precisamente che dalla corrente stagione 2010/11 non verrà più inviato in forma cartacea il modulo "questionario aggiornamento dati.

Anche quest'ultime, quindi, dovranno adeguarsi alle recenti disposizioni emanate dalla L.N.D. e pubblicate al punto 1.7 del C.U. N° 19/CS del 25/6/10; dovranno cioè collegarsi in via telematica al sito www.iscrizioni.lnd.it e tramite all' ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società entrare nell'area a loro riservata.

Si posizioneranno nelle pagine ORGANIGRAMMA - DATI SOCIETA' - DELEGATI ALLA FIRMA – DATI DEL PRESIDENTE - AUTOCERTIFICAZIONE NOIF e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti.

Si precisa che nell'organigramma dovranno essere inseriti **TUTTI i nominativi** dal Presidente, ai componenti - collaboratori – accompagnatori della società.

Terminata la compilazione la società provvederà a stampare i fogli che dovranno essere firmati in calce da ciascun nominativo e **tutto il fascicolo dovrà essere obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante e spedito IN ORIGINALE al**

C.R.V. – L.N.D.
VIA DELLA PILA 1
30175 MARGHERA VE

Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l'anno utilizzando la pagina VARIAZIONI ORGANIGRAMMA. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto – L.N.D.

Una **COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV – LND dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE anche** alla Delegazione periferica di pertinenza.

Si rammenta che i dati inseriti andranno a modificare quelli presenti presso l'archivio della F.I.G.C.. Inoltre i dati richiesti sono indispensabili anche per l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (con l'occasione si ricorda che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. è elemento indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.)

3.2. **Iscrizioni ai campionati giovanili provinciali e modulo censimento**

Per quanto concerne invece l'iscrizione ai campionati/tornei Allievi Provinciali, Giovanissimi provinciali, Esordienti, Pulcini e Piccoli amici, l'iscrizione verrà gestita direttamente dalle Delegazioni provinciali e distrettuali con le consuete modalità cartacee. Le Società dovranno quindi fare riferimento ai Comunicati ufficiali delle rispettive Delegazioni.

Si evidenzia inoltre che **congiuntamente all'iscrizione** dovrà essere consegnato alla Delegazione anche il **modulo di censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base** (allegato 1 del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale). A tal proposito si rimanda per una attenta lettura alle pagine 11 e 12 del succitato CU N. 1.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

4.1. COPPA DELLE DOLOMITI BELLUNESI 2010/2011 – PROGRAMMA GARE DEL 05/09/10 – 2^ GIORNATA

CALENDARI GARE 2° TURNO (SOLO ANDATA)

GIRONE 1

A: 5/09/2010 ore 16:00	2^ GIORNATA	R:	ore
S O I S	MIX ESSE ELLE		
Riposa.....	JUVENTINA ED. POLARIS		

GIRONE 2

A: 5/09/2010 ore 16:00	2^ GIORNATA	R:	ore
SOSPIROLESE	SALCE DAL PONT RENAULT		
Riposa.....	ALPES CESIO		

GIRONE 3

A: 5/09/2010 ore 16:00	2^ GIORNATA	R:	ore
FIORI BARP SOSPIROLO	CASTION BL		
Riposa.....	SOVRAMONTE		

GIRONE 4

A: 5/09/2010 ore 16:00	2^ GIORNATA	R:	ore
RINASCENTE CORNEI	SCHIARA		
Riposa.....	CALCIO VALBOITE		

4.2. INVIO QUESTIONARI 2010/2011

Come già richiesto nel C.U. N° 2 del 07/07/2010, ai fini dell'approntamento dei calendari gare, si sollecita alle Società l'invio a mezzo fax (0437 941916) della copia dei seguenti moduli :

- Questionario ISCRIZIONE al Campionato Provinciale di 3^ Categoria
- Questionario ISCRIZIONE al Campionato Provinciale Juniores

4.2.1. COMPOSIZIONE GIRONI CAMPIONATI PROVINCIALE DI 3^ CATEGORIA E JUNIORES 2010/2011

Si comunica che la composizione dei gironi dei campionati suddetti sarà pubblicata con il prossimo Comunicato Ufficiale.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.3. CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2010/2011

Si da atto che hanno aderito al Campionato in oggetto le seguenti Società:

AGORDINA – ALPAGO – BELLUNO – CANALE D'AGORDO – CASTION – DOLOMITI – FIORIBARPSOSPIROLO – GIOVANILE PIZZOCCO – SOIS – UNIO RIPA LA FENADORA – 1919 CADORE.

Totale squadre N° 11

INIZIO ATTIVITÀ DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010

4.3.1. CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2010/2011

Si da atto che hanno aderito al Campionato in oggetto le seguenti Società:

AGORDINA – ALPAGO – BELLUNO – CAVARZANO OLTRARDO – CASTION – CORTINA – DOLOMITI (2 Sq.)– FIORIBARPSOSPIROLO – FELTRESEPREALPI – GIOVANILE PIZZOCCO – JUVENTINA ED. POLARIS – LENTIAI – LIMANA – LONGARONE – PONTE NELLE ALPI – SAN VITTORE – SOIS (2 Sq.) –UNION RIPA LA FENADORA (2Sq.)– ZTLL SX PIAVE – 1919 CADORE.

Totale squadre N° 23

INIZIO ATTIVITÀ DOMENICA 18 SETTEMBRE 2010

5. ATTIVITÀ DI BASE

5.1. ISCRIZIONI AI TORNEI GIOVANILI – MODULO CENSIMENTO

Si ribadisce che, contestualmente all'invio e/o presentazione dei modelli di iscrizione, tutte le Società che svolgono attività nelle Categorie di Base " Piccoli Amici ", " Pulcini " e " Esordienti " sono obbligate categoricamente ad allegare debitamente compilato in ogni sua parte anche il modulo " **CENSIMENTO** " (**A MEZZO FAX**) .

Si ricorda altresì che lo stesso stampato è reperibile nel C.U. N° 1(allegato n°1) del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE.

Si rende noto che è scaricabile, dal sito: www.figc.it/index_SGS

5.1.1. ACQUISTO CARTELLINI TESSERAMENTO S.G.S. E VIDIMAZIONE

Con l'approssimarsi dell'inizio dell'attività giovanile, si sollecita le Società interessate di provvedere con tempestività sia all'acquisto che alla vidimazione dei cartellini del S.G.S. .

Con l'occasione si ritiene utile ricordare le modalità per la presentazione e la successiva vidimazione dei cartellini:

- I dati dovranno essere trascritti in stampatello in modo chiaro e leggibile **mentre le firme dovranno essere apposte in corsivo.**
- Le foto dei giocatori dovranno essere rigorosamente uguali e non dovranno essere fissate con punti metallici.

- Le tessere dei giocatori (verde e giallo), suddivise per ogni singola categoria e debitamente firmate da **entrambi i Genitori** e dal Presidente della Società, dovranno essere elencate nel modulo di presentazione (allegato n. 4) compilato in tutte le sue parti.
- Le tessere Piccoli Amici (bianco) dovranno essere debitamente firmate da **entrambi i Genitori** e dal Presidente della Società ed essere elencate nel modulo di presentazione (allegato n. 3) compilato in tutte le sue parti.

Si ribadisce che nessun tesseramento verrà eseguito al momento della presentazione in quanto si dovrà procedere preventivamente al controllo dei dati ed alla registrazione nella procedura informatica.

Le Società dovranno quindi provvedere alla preparazione della documentazione necessaria in tempi brevi, di depositare presso la Delegazione i cartellini da vidimare che saranno successivamente ritirati dopo la plastificazione che sarà effettuata dopo le opportune operazioni semprechè la documentazione risulti completa.

6. RISULTATI GARE DEL 29 AGOSTO 2010

COPPA DELLE DOLOMITI BELLUNESI

GIRONE 1 - 1^a di Andata		
JUVENTINA ED. POLARIS	- SOIS	0-1

GIRONE 2 - 1^a di Andata		
ALPES CESIO	- SOSPIROLESE	1-2

GIRONE 3 - 1^a di Andata		
CASTION BL	- SOVRAMONTE	2-1

GIRONE 4 - 1^a di Andata		
SCHIARA	- CALCIO VALBOITE	2-0

GIUSTIZIA SPORTIVA

6.1. Decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo assistito dal sostituto giudice e dal rappresentante dell' A.I.A., nella riunione del 31/08/2010 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari.

6.1.1. COPPA DELLE DOLOMITI BELLUNESI

GARE DEL 29/ 8/2010

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

DONADEL CHRISTIAN (Sospirolese)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (1 infrazione)

MAORET MICHELE (Alpes Cesio)

TODESCO SIMONE (Alpes Cesio)

PONGAN MATTEO (Castion Bl)

VIEL CRISTIAN (Castion Bl)

CASTELLAN DAVIDE (Juventina Ed. Polaris)

MORET MANUEL (Juventina Ed. Polaris)

DAL CORTIVO DAVIDE (Sovramonte)

GRIS EMMANUELE (Sovramonte)

REATO ANDREA (Sovramonte)

Publicato in Belluno ed affisso all'albo della D.P. il 01/09/2010.

Il Segretario

Il Delegato
(Giampaplo Seno)

